



Dichiarazione Annuale di Immesso Pile e Accumulatori

Linee Guida per Produttori

Centro di Coordinamento
Nazionale Pile e Accumulatori





*Il presente documento rappresenta osservazioni di carattere generale e non vincolante.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.*



Sommario

1. Introduzione	Pag 2
2. Normativa di Riferimento	Pag 2
3. Definizioni e Campo di Applicazione	Pag 3
3.1. Definizione di Produttore	Pag 3
3.2. Obbligazioni per i Produttori	Pag 4
4. Categorie e Tipologie di Pile e Accumulatori	Pag 5
5. Iscrizioni al Registro Pile	Pag 6
6. Categorie e Tipologie di Pile e Accumulatori	Pag 6
6.1. Note relative alla dichiarazione al Registro	
Pile di Pile e Accumulatori Portatili	Pag 7
6.2. Note relative alla dichiarazione al Registro	
Pile di Pile e Accumulatori per Veicoli Industria	Pag 8
7. Il Centro di Coordinamento Nazionale	
Pile e Accumulatori	Pag 9
Appendice 1 - Esempi della Definizione di Produttore	Pag 10
Appendice 2 - Esempi Tipologie Pile e Accumulatori	Pag 11
Allegato Note Esplicative	Pag 13
Quantitativi a Magazzino	Pag 13
Marchio e la Definizione di Produttore	Pag 15
Allegato Albero Decisionale	Pag 16

1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è quello di fornire uno strumento utile ai Produttori nella compilazione della comunicazione annuale delle pile e degli accumulatori immesso sul mercato, nel rispetto della normativa europea (Direttiva 2006/66/CE) e nazionale (D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.) di settore.

Per ulteriori informazioni al riguardo è possibile consultare:

- Registro Pile e Accumulatori - www.registropile.it
- Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori - www.cdcnpa.it
- Commissione Europea - <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm>
- FAQ Commissione Europea - <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/faq.pdf>
- The 'Blue Guide' on the implementation of EU products rules 2016 - <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/translations>

2. Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento è il D. Lgs. 188/2008 e s.m.i. ("Decreto"), che attua la **DirettivaCE/2006/66**.

Le finalità del Decreto sono:

- disciplinare l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori;
- vietare l'immissione sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- disciplinare la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Il Decreto si applica:

- a tutte le pile ed accumulatori (salvo le previste esclusioni) indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del Decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:

- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;
- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

3. Definizioni e Campo di Applicazione

3.1. Definizione di Produttore

Ai fini della dichiarazione annuale al Registro Pile è innanzitutto necessario verificare l'appartenenza alla **definizione di produttore**, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 188/2008 e s.m.i., di seguito riportato:

«*produttore*»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;»

Per immissione sul mercato si intende: «*la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità*».

Ai fini del presente documento, verranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **Fabbricante (Manufacturer)**: soggetto «costruttore» di pile e accumulatori;
- **Rivenditore (Distributor/Retailer)**: soggetto che acquista pile e accumulatori al fine di rivenderli agli utilizzatori finali o incorporarli in AEE (possono essere sia grossisti che distributori);
- **Utilizzatore Finale (End-User)**: soggetto (sia azienda che privato cittadino) che acquista pile e accumulatori per proprio utilizzo (senza successiva vendita o distribuzione a terzi);
- **Produttore (Producer)**: soggetto tenuto al finanziamento del sistema di raccolta e trattamento

Sono pertanto **produttori** i seguenti soggetti:

- Imprese che fabbricano pile e accumulatori (o AEE¹ o altre apparecchiature o veicoli che li contengono) e che le commerciano all'interno del territorio nazionale;
- Imprese che importano (per successiva rivendita e/o commercializzazione) pile e accumulatori dall'estero (o AEE o altre apparecchiature o veicoli che li contengono) sia da Stati Membri della UE che non;
- Imprese con sede in uno Stato estero (sia membro UE che non) che esportano in Italia ad utilizzatori finali (sia privati che imprese) pile e accumulatori (o AEE o altre apparecchiature o veicoli che li contengono).

Sono pertanto **sicuramente esclusi**:

- Imprese che effettuano esclusivamente attività di esportazione di pile e accumulatori fabbricate in Italia;
- Imprese che acquistano (sia per proprio utilizzo che per successiva rivendita/commercializzazione) pile e accumulatori da altre imprese sul territorio nazionale;
- Imprese che importano pile e accumulatori per proprio utilizzo (utilizzatori finali) da Stati esteri (membri UE o non)

Vedasi ulteriori dettagli ed esempi in Allegato

¹AEE: Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica - per gli adempimenti relativi consultare il D.lgs. 49/2014 e s.m

3.2. Obbligazioni per i Produttori

I produttori hanno l'obbligo di finanziare un sistema di raccolta e trattamento delle pile e degli accumulatori in grado di operare sull'intero territorio nazionale.

In particolare, tale finanziamento può avvenire:

- in forma **COLLETTIVA**, aderendo ad un Sistema Collettivo (esistente o di nuova costituzione) che opera sul territorio nazionale tramite la propria rete logistica e di trattamento, o *in alternativa*;
- in forma **INDIVIDUALE**, provvedendo direttamente al finanziamento di una rete di logistica e di trattamento per e2dl e proprie pile ed gli accumulatori immessi sul mercato.

L'elenco di tutti i Sistemi Collettivi ed Individuali è disponibile presso il Registro Pile (www.registropile.it).

I produttori hanno inoltre l'obbligo di partecipare al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori - CDCNPA, in forma collettiva o individuale (vd. par. 7).

All'atto dell'iscrizione al Registro Pile il produttore dovrà indicare il sistema di finanziamento scelto, ovvero in forma individuale o collettiva.

Sistema di Finanziamento

Organizzazione finanziata da almeno 2 (due) produttori alla quale vengono affidati i compiti di raccolta ed invio a recupero.

Ogni sistema collettivo deve essere in grado di operare sull'intero territorio nazionale.

I sistemi collettivi sono obbligati ad iscriversi al Registro Pile e ad aderire al CDCNPA.

Il produttore finanzia direttamente una propria rete di raccolta che copra l'intero territorio nazionale, per effettuare la raccolta delle pile e degli accumulatori esausti.

I Sistemi Individuali sono obbligati ad iscriversi al CDCNPA.

4. Categorie e Tipologie di Pile e Accumulatori

La normativa individua 3 categorie di pile e accumulatori:

1. Pile e Accumulatori Portatili, che comprendono tutte le pile e gli accumulatori contenuti nelle apparecchiature di uso domestico e negli utensili elettrici senza fili (trapani, avvitatori, etc.)

Le tipologie di pile e accumulatori portatili previste sono le seguenti:

- 1.1. PILA ZINCO CARBONE
- 1.2. PILA ZINCO CLORURO
- 1.3. PILA ALCALINA
- 1.4. PILA AL LITIO
- 1.5. PILA ZINCO ARIA
- 1.6. PILA ZINCO ARGENTO
- 1.7. ACCUMULATORI AL PIOMBO
- 1.8. ACCUMULATORI NICHEL CADMIO
- 1.9. ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI
- 1.10. ACCUMULATORI AL LITIO
- 1.11. ALTRO

2. Pile e Accumulatori Industriali, batterie progettate esclusivamente per uso professionale.

Le tipologie di pile e accumulatori industriali previste sono le seguenti:

- 2.1. PIOMBO
- 2.2. NICHEL CADMIO
- 2.3.1. ACCUMULATORI AL LITIO (**vd. Note 6.2**)
- 2.3.2. ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI (**vd. Note 6.2**)
- 2.3.3. ALTRO (**vd. Note 6.2**)

3. Pile e accumulatori per Autoveicoli, batterie utili all'accensione, illuminazione e avviamenti dei veicoli (Auto, moto, camion, natanti, etc.).

Le tipologie di pile e accumulatori per autoveicoli previste sono le seguenti:

- 3.1. PIOMBO
- 3.2. NICHEL CADMIO
- 3.3.1. ACCUMULATORI AL LITIO (**vd. Note 6.2**)
- 3.3.2. ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI (**vd. Note 6.2**)
- 3.3.3. ALTRO (**vd. Note 6.2**)

Esempi di classificazione sono riportati nell'Appendice 2 - Esempi Tipologie Pile e Accumulatori

5. Iscrizione al Registro Pile

L'articolo 14 del D.lgs. 188/2008 prevede l'istituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ("Registro Pile") e stabilisce che il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.

Le Camere di Commercio comunicano all'ISPRA l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori e dei sistemi collettivi operativi.

Tali informazioni vanno ad alimentare il Registro Pile, insieme alle comunicazioni relative alla quantità e alle tipologie di pile e accumulatori immessi sul mercato che le imprese sono tenute a trasmettere annualmente, entro il 31 marzo.

Al termine della registrazione verrà assegnato un numero di iscrizione univoco che dovrà essere indicato dal produttore **in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali**.

Per i dettagli relativi alla procedura di iscrizione al Registro Pile, fare riferimento al sito www.registropile.it.

6. Dichiarazione al Registro Pile

Entro il 31 marzo di ogni anno, il produttore deve dichiarare al Registro Pile (www.registropile.it) i quantitativi di immesso sul mercato nel corso dell'anno solare precedente, sulla base delle categorie di cui al Par. 4.

La dichiarazione di immesso è **annuale e obbligatoria** (*anche in caso di immissione pari a 0*) e fa riferimento al totale dei prodotti immessi sul mercato nell'anno solare precedente all'anno della dichiarazione (es. nel 2019 il produttore dovrà dichiarare al Registro Pile i quantitativi - sia in pezzi che in peso - immessi nel corso del 2018).

Successivamente, la dichiarazione di immesso dovrà essere comunicata:

- se la forma di finanziamento scelta è quella **collettiva**, anche al Sistema Collettivo di appartenenza, altrimenti;
- se la forma di finanziamento scelta è quella **individuale**, direttamente al CDCNPA.

6.1. Note relative alla dichiarazione al Registro Pile di Pile e Accumulatori Portatili

Una volta iscritti al Registro Pile in qualità di produttori, la dichiarazione annuale deve essere sempre presentata, anche in caso in cui non sia avvenuta alcuna produzione/importazione (sarà sufficiente indicare il valore zero).

È necessario verificare con accuratezza il dato inserito, verificando in particolare che la tipologia delle pile e degli accumulatori inseriti corrisponda a quanto effettivamente immesso sul mercato.

Inoltre si raccomanda di verificare che l'unità di misura indicata (tonnellate o kg) siano corrispondenti a quanto immesso sul mercato.

Qualora il produttore non fosse in grado, tramite le schede prodotto o altre informazioni in suo possesso, di determinare il quantitativo in peso immesso sul mercato da dichiarare, di seguito si riporta uno schema di riferimento utile ad orientarsi per la dichiarazione.

Lo schema riporta, **per la sola categoria Pile e Accumulatori Portatili**, alcuni valori in peso/pezzo di riferimento che possono essere utili alla determinazione del valore da dichiarare al Registro Pile per le tipologie più comuni.

I valori sono riportati in kg e devono essere riportati sul Registro a seconda dell'unità di misura scelta all'atto della dichiarazione (kg o t)².

Modello	Chimica	Peso Unitario [Kg]
Bottone	Ossido Argento, Zinco-Aria, Litio, Alcaline	0,0008
AAA (Mini stilo)	Alcalina	0,012
	Zinco Carbone (ZnC)	0,01
	Nichel Idruri Metallici (Ni-MH)	0,012
	Litio	0,008
AA (Stilo)	Alcalina	0,023
	Zinco Carbone (ZnC)	0,015
	Nichel Idruri Metallici (Ni-MH)	0,028
	Nichel Cadmio (Ni-Cd)	0,02
	Litio	0,015
C (Mezza torcia)	Alcalina	0,066
	Zinco Carbone (ZnC)	0,045
	Nichel Idruri Metallici (Ni-MH)	0,06
D (Torcia)	Alcalina	0,148
	Zinco Carbone (ZnC)	0,089
	Nichel Idruri Metallici (Ni-MH)	0,073

²I valori riportati sono puramente indicativi e possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento

6.2. Note relative alla dichiarazione al Registro Pile di Pile e Accumulatori per Veicoli e Industriali

Una volta iscritti al Registro Pile in qualità di produttori, la dichiarazione annuale deve essere sempre presentata, anche in caso in cui non sia avvenuta alcuna produzione/importazione (sarà sufficiente indicare il valore zero).

È necessario verificare con accuratezza il dato inserito, verificando in particolare che la tipologia delle pile e degli accumulatori inseriti corrisponda a quanto effettivamente immesso sul mercato.

Inoltre si raccomanda di verificare che l'unità di misura indicata (tonnellate o kg) siano corrispondenti a quanto immesso sul mercato.

Note riguardo le categorie 2.3 Accumulatori Industriali ALTRO e 3.3 - Accumulatori per Veicoli ALTRO

Con riferimento alle categorie di pile e accumulatori disponibili alla dichiarazione, è fortemente consigliato distinguere e dichiarare al Sistema Collettivo di appartenenza (o direttamente al CDCNPA qualora Sistemi Individuali) all'interno delle categorie 2.3 e 3.3. almeno le seguenti sotto-categorie:

- 2.3.1. ACCUMULATORI INDUSTRIALI AL LITIO
- 2.3.2. ACCUMULATORI INDUSTRIALI NICHEL IDRURI METALLICI
- 2.3.3. ACCUMULATORI INDUSTRIALI ALTRO

e

- 3.3.1. ACCUMULATORI PER VEICOLI AL LITO
- 3.3.2. ACCUMULATORI PER VEICOLI NICHEL IDRURI METALLICI
- 3.3.3. ACCUMULATORI PER VEICOLI ALTRO

7. Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) è l'organismo che ha il compito di coordinare in Italia la filiera di raccolta, ed avvio al trattamento, riciclo e smaltimento di pile e accumulatori esausti. In particolare, il CDCNPA è un consorzio di diritto privato al quale aderiscono i Sistemi Collettivi e Individuali – formati dai produttori di pile e accumulatori - che operano sul territorio nazionale per raccogliere e trattare queste tipologie di rifiuti.

I principali compiti del CDCNPA sono:

- agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, affinché riescano a coprire in modo omogeneo l'intero territorio nazionale e tali da consentire agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile e accumulatori gratuitamente, senza obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;
- coordinare i Sistemi Collettivi e Individuali consorziati per l'organizzazione di un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
- assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclo dei rifiuti;
- garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Sistemi Collettivi o Individuali e gli altri operatori economici;
- effettuare sull'intero territorio nazionale campagne di informazione e sensibilizzazione.

Il CDCNPA è un organismo previsto dal D.Lgs. 188/2008, in recepimento alla direttiva 2006/66/CE.

La partecipazione ed il finanziamento delle attività del CDCNPA da parte dei produttori, attraverso i Sistemi Collettivi o direttamente se in forma Individuale, è **obbligatoria**.

Appendice 1 - Esempi della definizione di Produttore

Esempi (non esaustivi)	È Produttore?	Quantitativi da dichiarare al Registro Pile
Il fabbricante che produce in Italia e vende le pile/accumulatori prodotti a grossisti/distributori/ utilizzatori finali con sede in Italia.	<i>SI</i>	Tutti i quantitativi commercializzati (a proprio marchio) nel corso dell'anno solare.
Il soggetto con sede in Italia che importa esclusivamente dall'estero (altro Stato UE) pile/accumulatori per rivenderli a grossisti/distributori/utilizzatori finali con sede in Italia.	<i>SI</i>	Tutti i quantitativi commercializzati nel corso dell'anno solare (cfr. nota "Quantitativi a Magazzino").
Il soggetto con sede in Italia che importa dall'estero (altro Stato UE) e acquista anche da fabbricanti con sede in Italia pile/accumulatori per rivenderli a grossisti/distributori/utilizzatori finali con sede in Italia.	<i>SI, per i soli quantitativi importati dall'estero e commercializzati in Italia</i>	Solo i quantitativi importati dall'estero e commercializzati in Italia nel corso dell'anno solare (cfr. nota "Quantitativi a Magazzino").
Il soggetto con sede all'estero che vende ad utilizzatori finali nel territorio italiano.	<i>SI, Produttore Estero</i>	Tutti i quantitativi commercializzati nel corso dell'anno solare.
Il soggetto con sede in Italia che compra da un importatore/distributore/fabbricante con sede in Italia.	<i>NO</i>	Nessuno, la responsabilità ricade sul soggetto che ha commercializzato tali prodotti.
Il soggetto con sede in Italia che compra da un importatore/fabbricante con sede in Italia e appone o fa apporre il proprio marchio.	<i>NO, vd Cap. 10.2</i>	Nessuno, ad oggi la responsabilità ricade sul fabbricante.
Il soggetto che fabbrica/importa pile/accumulatori e le mette a disposizione in comodato d'uso.	<i>si</i>	Tutti i quantitativi forniti in comodato d'uso. Il comodato d'uso è considerato immissione sul mercato.

Appendice 2 - Esempi Tipologie Pile e Accumulatori

Di seguito si riportano alcuni criteri utili per la classificazione delle pile e degli accumulatori nelle 3 categorie Portatili - Industriali - Veicoli.

Categoria	Criteri	Codici/Applicazioni	Utilizzi comuni
Portatili	<ul style="list-style-type: none"> • Pile e gli accumulatori sigillati; • trasportabili a mano senza difficoltà; • diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali. 	<ul style="list-style-type: none"> • AA; • AAA; • C; • D; • tutte le pile a bottone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telefoni cellulari; • computer portatili; • utensili elettrici senza fili (trapani, avvitatori, etc.); • giocattoli, videogiochi e controller; • spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici; • sistemi di emergenza e allarme (comprese le luci di emergenza) - rif. art.3 co. 3 Dlgs. 188/2008, che ammette l'esistenza di pile portatili per tali tipologie; • attrezzature mediche (protesi acustiche, termometri digitali, etc.); • Droni; • Veicoli giocattolo; • Powerbank.
Industriali	<ul style="list-style-type: none"> • Progettate per un uso esclusivamente industriale o professionale; • utilizzate quale fonte di energia in un veicolo elettrico; • non sigillati, ma non utilizzati quali accumulatori per veicoli; • sigillati, ma non classificati quali pile e accumulatori portatili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trazione; • Deep Cycle; • Batterie Marine; • Stazionamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carrelli elevatori; • golf kart; • recinti elettrificati per animali; • attrezzature da cantiere (es. lampeggianti stradali, etc.); • gruppi di continuità (UPS); • l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici; • treni e aeromobili; • piattaforme petrolifere in mare o nei fari;

Categoria	Criteri	Codici/Applicazioni	Utilizzi comuni
Industriali			<ul style="list-style-type: none"> • terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi; • apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali; • lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionali; • pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone; • strumentazioni o apparecchiature di misurazione e strumentazione (es. misuratori rete gas, etc.); • apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e per altre applicazioni di energia rinnovabile; • veicoli elettrici, quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico; • per assimilazione si considerano industriali tutti gli accumulatori per trazione di mezzi di mobilità elettrica (skateboard, hoverboard, monopattini, monoruota).
Veicoli	le pile o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di un veicolo.	Batterie a secco/umide.	<ul style="list-style-type: none"> • Automobili; • Camper, caravan; • Camion; • Bus, pullman; • Motociclette, motorini; • Trattori e altri mezzi agricoli; • Altri veicoli (esclusi quelli a trazione elettrica).

Allegato Note Esplicative

Quantitativi a Magazzino

Con riferimento alla Direttiva 2006/66/CE, al D.lgs. 188/2008 e al documento “*Frequently Asked Questions on Directive 2006/66/EU on Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators*” (non legalmente vincolanti) della Commissione Europea, pare considerarsi l’importazione sempre al pari dell’immissione sul mercato se destinata alla successiva vendita sul territorio nazionale e, non escludendo esplicitamente i quantitativi che rimangono nei magazzini dell’importatore, anche i quantitativi che rimangono a magazzino nel corso dell’anno di importazione e sono rivenduti negli anni successivi sono da considerarsi nell’anno solare di importazione.

Di seguito si riportano le casistiche esplicitate nel documento “*Frequently Asked Questions on Directive 2006/66/EU on Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators*”:

A battery manufacturer or importer in an EU Member State sells batteries to a retailer who in turn sells them to customers ('end-users') in that Member State.

In this case, the battery manufacturer or the importer is the 'producer' in that Member State, as they are placing the batteries on the market for the first time in that Member State.

A retailer sells batteries in a particular EU Member State, but he bought those batteries in a different country.

In this case, as the retailer is placing these batteries on the market in this EU Member State for the first time, the retailer is the 'producer'.

An equipment/car manufacturer in a particular EU Member State buys batteries from a battery manufacturer or importer in that Member State. These batteries are then put into equipment/cars which are sold in the same Member State.

In this case, the battery manufacturer or importer is the 'producer' in this Member State as he is selling to the equipment/car manufacturer and thus placing the batteries on the market in that country for the first time.

An equipment/car manufacturer or importer in a particular EU Member State buys batteries in a different country. He incorporates these batteries into equipment/a car which he then sells in his home country.

In this case, the 'battery producer' in this Member State is the equipment/car manufacturer or importer himself, since it is he who places the batteries on that market for the first time.

A company imports batteries from a non-EU parent company for its independent subsidiary located in an EU Member State.

In this case, the independent European subsidiary is the 'producer', as it is the subsidiary which places the batteries on the market in that Member State for the first time.

Batteries or battery cells are sold in an EU Member State to a battery pack assembler and are then sold within the same Member State.

In this case the battery pack assembler is the 'producer', as he makes the battery pack available on the market in that country for the first time on a professional basis.

Analizzando anche "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016", è presente l'indicazione per la quale:

Ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. L'operazione è riservata al fabbricante o all'importatore, per cui il fabbricante e l'importatore sono gli unici operatori economici che immettono prodotti sul mercato. Quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come «immissione sul mercato». Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita «messa a disposizione».

In particolare, si specifica anche che:

Non si parla di immissione sul mercato nel caso di un prodotto [OMISSIS] presente nei magazzini del fabbricante (o del suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione) o dell'importatore, ma non ancora messo a disposizione, e quindi non fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso, salvo diversa disposizione della vigente normativa di armonizzazione dell'Unione.

Pertanto, tale disposto parrebbe specificare che l'immesso sul mercato diviene tale solo a seguito della messa a disposizione per la distribuzione o l'utilizzo finale: i quantitativi presenti nei magazzini del fabbricante o dell'importatore non risulterebbero ancora immessi sul mercato e quindi da considerarsi esclusi dalla dichiarazione di immesso.

In attesa di chiarimenti specifici da parte del legislatore, pertanto, si ritiene maggiormente corretto dichiarare i soli quantitativi commercializzati in corso d'anno.

Marchio e la definizione di produttore

Ad oggi non è previsto esplicitamente nella normativa nazionale l'obbligo di identificazione del produttore tramite il marchio: pertanto chi acquista da un importatore (o rivenditore) con sede in Italia e commercializza successivamente apponendo il proprio marchio, potrebbe non essere qualificato come produttore ai fini della normativa vigente in materia di pile e accumulatori.

È necessario specificare tuttavia che sia nel documento *"Frequently Asked Questions on Directive 2006/66/ EU on Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators"* della Commissione Europea sia ne *"La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016"* è esplicitamente riportato il caso del soggetto che appone il marchio sui prodotti importati per la successiva rivendita, qualificandolo quale produttore:

A battery manufacturer in a particular EU Member State sells batteries to a private label owner in that Member State. These batteries are then sold in the same Member State (under the label of the private owner and not under the label of the battery manufacturer).


In this case, the private label owner is the 'producer', as he places the batteries with its own label on the market in that country for the first time.

In questo caso, il produttore è identificato con il soggetto che appone il proprio marchio sul prodotto.

In ogni caso, tali previsioni non possono trovare applicazione al momento poiché né il D.lgs. 188/2008 né il Registro Pile rendono obbligatoria l'indicazione da parte del produttore dei marchi che lo stesso utilizza per la commercializzazione e pertanto **rimane valido l'assunto per cui è considerato produttore il primo soggetto che commercializza il prodotto, anche in assenza di marchio.**

Allegato Albero Decisionale

Il presente diagramma di flusso può essere utilizzato ai fini della corretta identificazione della categoria di pile ed accumulatori immessi sul mercato.



NOTA: Sono compresi tutti i mezzi elettrici la cui trazione è alimentata da una pila/accumulatore: biciclette, hoverboard, monopattini, sedie a rotelle, etc.

Coordinamento editoriale e Grafica
Extra Comunicazione



www.cdcnpa.it

CDCNPA - Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Via Archimede 85 - 20129 Milano

Tel. (+39) 02.699.335.1 - Fax (+39) 02 454.749.61

info@cdcnpa.it - helpdesk@cdcnpa.it

Centro di Coordinamento
Nazionale Pile e Accumulatori



CDCNPA

